


La globalizzazione delle imprese tra economia, diritto e fisco post
emergenza Covid-19
16 ottobre 2020

E-commerce 2020: novità IVA e doganali ed imposte dirette

Prof. avv. Benedetto Santacroce



E-commerce – Le novità nei modelli di gestione



E-commerce – disciplina IVA

Problemi legati al regime vigente delle vendite a distanza



1

LE VENDITE DI BENI ONLINE B2C IN AMBITO UE RICHIEDONO CHE IL FORNITORE SI IDENTIFICHINO NELLO STATO MEMBRO DEL CONSUMATORE QUANDO TALI VENDITE ECCEDONO LA SOGLIA DI EURO 35.000/100.000.



2

L'ESENZIONE DALL'IVA PER LE IMPORTAZIONI DI VALORE INFERIORE A 22 EURO DANNO LUOGO A PRATICHE ABUSIVE CHE COMPORTANO PERDITE FISCALI PER GLI STATI MEMBRI.




3

GLI OPERATORI EXTRAUE POSSONO VENDERE BENI DA PAESI TERZI A CONSUMATORI UE BENEFICIANDO DELLA NON APPLICAZIONE DELL'IVA IN UE SENZA LA NECESSITÀ DI REGISTRARSI AI FINI IVA – SQUILIBRIO COMPETITIVO

E-commerce – disciplina IVA

Le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE dal c.d. Pacchetto IVA e-commerce



E-commerce – disciplina IVA

Le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE dal c.d. Pacchetto IVA e-commerce

1

Dopo il successo del VAT Mini Stop Shop (**MOSS**) relativo ai servizi TBE, tale sistema sarà esteso agli altri servizi B2C, alle vendite a distanza dei beni intra UE e ad alcune vendite domestiche, così trasformandosi nel più grande One Stop Shop (**OSS**)

2

Saranno introdotte delle disposizioni speciali per cui un operatore che facilita le cessioni attraverso l'uso di una piattaforma elettronica (**marketplace**) è considerato ai fini IVA come colui che ha ricevuto e poi venduto i beni

3

L'esistenza della soglia per le vendite a distanza sarà abolita da una **nuova soglia di 10.000 euro**, al di sotto della quale le prestazioni di servizi TBE e le vendite a distanza di beni intra UE resteranno soggette ad IVA nello Stato membro di origine (Paese in cui è stabilito il prestatore del servizio o il Paese in cui si trovano i beni al momento in cui ha inizio il trasporto)

4

Saranno previsti **nuovi obblighi in tema di conservazione** della documentazione per i marketplace

5

L'esenzioni IVA dall'IVA all'importazione di beni di valore inferiore a 22 euro sarà rimossa e sarà introdotto uno schema speciale per le vendite a distanza di beni importati da Stati terzi di valore non superiore a 150 euro, definito come Import One Stop Shop (**IOSS**)


6

Saranno introdotte misure di semplificazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro nel caso in cui l'IOSS non venga importato

E-commerce – Le novità nei modelli di gestione

Vendita tramite *marketplace*

Caso pratico



Descrizione della Fattispecie

Il fornitore russo (non stabilito nell'UE) si avvale della piattaforma elettronica (soggetto passivo tedesco) per effettuare vendite a distanze di beni spediti dalla Russia di valore inferiore a 150 euro

Disciplina IVA

Per *factio iuris* si considera che la piattaforma abbia acquistato e poi ceduto i beni, scindendo la vendita a distanza in due operazioni: 1. la cessione effettuata dal fornitore russo confronti del gestore della piattaforma (B2B); la cessione effettuata dalla piattaforma tedesca nei confronti del consumatore italiano (B2C)

Il primo trasferimento è «esente» ai fini IVA, il secondo è una comune operazione imponibile

N.B. Per beni aventi un valore superiore, è richiesta ai fini doganali, al momento dell'importazione, una **dichiarazione doganale completa.**

E-commerce – disciplina doganale

Le chance



UTILIZZO REGIMI DOGANALI E DEPOSITI

EASY FREE BACK

AEO, LUOGHI AUTORIZZATI, PIATTAFORME LOGISTICHE

DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE E FRANCHIGIE

Le potenziali criticità



PLURISOGGETTIVITA' IN DOGANA – IMPORTATORI, PROVIDER LOGISTICI, PIATTAFORME WEB.

VALORI, CLASSIFICAZIONE E FRANCHIGIE – PROCESSI DI CONTROLLO

INCOGNITA PLASTIC TAX

DICHIARAZIONI MASSIVE E SEMPLIFICAZIONI

FOCUS E- COMMERCE E DOGANE - esenzione per le merci in reintroduzione

- **La norma: Art. 203 Reg. UE n. 952/2013 (CDU):**

«Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata» qualora:



- **La procedura semplificata : «Easy Free Back»**
(det. dir. n. 329619/2020, circ. n. 37/2020)

Iniziativa ADM per velocizzare l'iter di rilascio dell'autorizzazione alla reintroduzione in esenzione dal dazio e rimodulare i controlli.

le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate
(comma 5)

La reintroduzione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte
(comma 6)

Richiedendo un'**autorizzazione preventiva di durata annuale**, l'operatore può procedere alla reintroduzione delle merci in esenzione **senza subire controlli in linea** (vengono effettuati periodici controlli a posteriori)

L'operatore «autorizzato» viene iscritto nel registro nazionale «e-commerce RetRelief»

FOCUS E- COMMERCE E DOGANE - Esenzione per le merci di modico valore: il quadro normativo

Reg. n. 1186/2009, art. 23:

sono ammesse in **franchigia** dai **dazi** all'importazione le spedizioni composte di merci di **valore trascurabile** (il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione), spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nell'UE.

Direttiva n. 2017/2455, art. 3:

a decorrere dal 1.7.2021*, è **abolita l'esenzione dall'IVA** prevista per le merci aventi valore inferiore a 22 EUR (mediante soppressione del titolo IV della direttiva 2009/132/CE).

* A seguito di decisione dell'8.5.2020 COM (2020) 198

Reg. n. 2019/1143, art. 1

(inserisce l'art. 143 bis al reg. n. 2015/2446):

Dal 31.12.2018, per l'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano della **franchigia** dal dazio, è possibile presentare una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'**allegato B**.

Le merci di modesto valore (inferiore ad euro 150) sono esenti dal pagamento del dazio (DAU necessario solo per pagamento dell'IVA).

In attesa del 1.7.2021, con la DD 344910/2020, ADM ha introdotto una specifica autorizzazione per la dichiarazione semplificata del codice della merce (Taric 9990 9909 00) con sdoganamento presso i magazzini dell'operatore.

E-commerce - Imposte dirette

Commercio elettronico e stabile organizzazione

**S.O. «materiale»
(art. 5, par. 1)**

requisiti

- l'esistenza di una sede di affari;
- la circostanza che tale sede sia caratterizzata da «fissità» e «permanenza»;
- il fatto che l'impresa non residente svolga, in tutto o in parte, la propria attività per mezzo di tale sede fissa di affari.



Il commercio elettronico può configurare una stabile organizzazione materiale?



Occorre tenere in considerazione i seguenti elementi:

- il server;
- il sito web;
- il *content provider*;
- l'*Internet Service Provider* (ISP).

E-commerce - Imposte dirette

Commercio elettronico e stabile organizzazione

S.O. «personale»
(art. 5, par. 5)


requisiti

Tale tipologia si configura quando il soggetto:

- ✓ agisce per conto dell'impresa;
- ✓ conclude contratti ovvero conduce il ruolo principale nella loro conclusione e tali contratti sono conclusi sistematicamente senza sostanziali modifiche da parte dell'impresa estera.

Ed i contratti:

- ✓ sono in nome dell'impresa;
- ✓ hanno ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà, ovvero del diritto di sfruttamento appartenente all'impresa;
- ✓ hanno ad oggetto la prestazione di servizi da parte dell'impresa.



l'Internet Service Provider (ISP) ovvero il sito web possano dare luogo ad una stabile organizzazione di tipo personale?



No perché,

- ✓ esso normalmente non conclude contratti in nome e per conto dell'impresa estera;
- ✓ il fatto di prestare i propri servizi a più società detentrici di siti è requisito sufficiente ad escludere la sua configurabilità come agente dipendente.

N.B. Neppure il **sito web** è una stabile organizzazione «personale» nelle ipotesi in cui sia dotato di un software in grado di svolgere e concludere un contratto, in quanto lo stesso non può considerarsi «persona» ai sensi dell'art. 3 del Modello OCSE



SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3